



Regolamento su misure procedurali e criteri per l'accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali autocertificate dagli studenti che richiedono benefici a EDISU Piemonte e disciplinare per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 68/2012.

CAPITOLO I ACCERTAMENTI

Art. 1

Oggetto del controllo

1. Il presente regolamento ha lo scopo di determinare i criteri e le modalità organizzative di effettuazione dei controlli sulle domande presentate dagli studenti per l'ottenimento dei benefici erogati dall'EDISU Piemonte con riferimento alle condizioni economico-patrimoniali autocertificate dagli studenti richiedenti benefici e disciplinare le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 68/2012.

Questo regolamento viene applicato per qualsiasi tipologia di beneficio erogato dall'Edisu Piemonte, per procedimenti già in essere ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, non ancora conclusi dopo la sua approvazione anche se relativi a benefici erogati in anni precedenti.

Tale regolamento recepisce quanto espresso nel parere del 15 novembre 2016 dell'Avv. Alessandra Cardella al fine di determinare criteri e modalità organizzative di controllo, si da prevedere l'applicazione di un metodo omogeneo di verifiche capace di garantire trasparenza e uniformità di trattamento tra i soggetti sottoposti a controllo.

2. Il controllo riguarda i requisiti relativi alla condizione familiare, economica e patrimoniale del nucleo familiare dello studente richiedente i benefici.

3. Gli accertamenti relativi ai requisiti economico-patrimoniali sono effettuati sul 100% dei vincitori di borsa di studio e, se fuori sede, borsa di studio e servizio abitativo , nonché agli studenti idonei assegnatari di servizio abitativo.
4. I controlli sono effettuati sia per gli studenti che nell'anno di riferimento abbiano presentato l'autocertificazione della condizione economica, sia per quelli che abbiano mantenuto il diritto al beneficio sulla base dei criteri di merito unicamente per gli a.a. 2013/2014 e 2014/2015 (ISEE ante DPCM 159/2013).
5. Gli accertamenti relativi alla condizione economica hanno per oggetto i dati economici e patrimoniali dei componenti il nucleo familiare autocertificati per la determinazione dei valori ISE, ISEEU, ISP e SE.
6. La GdF avente competenza sul territorio piemontese effettua controlli sostanziali indipendenti e paralleli a quelli svolti dall'Ufficio Accertamenti Economici di EDISU Piemonte. Il loro iter viene svolto in maniera autonoma e solo dopo la conclusione del medesimo viene data notizia dell'accertamento tramite la trasmissione del verbale di accertamento e verbale di sanzione amministrativa.
Poiché tali controlli sono autonomi ed indipendenti, alcuni studenti possono avere un doppio controllo nello stesso anno accademico.

Art. 2

Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

1. La responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elena Florio che ha la responsabilità dell'attività dell'accertamento economico (art. 8 commi 1 e 2 L. 241/1990 e s.m.i.).
2. L'ufficio competente è l'Ufficio Accertamenti Economici sito presso lo Sportello Unico della Segreteria Studenti, Via Giulia di Barolo 3 bis, 10124 Torino (art. 8 commi 1 e 2 della L. 241/1990 e s.m.i.).

Art. 3

Procedimento amministrativo

1. Ai sensi dell'art. 2946 c.c. la prescrizione per la revoca del beneficio è di 10 anni dalla percezione e pertanto l'Ufficio Accertamenti Economici si riserva, nel suddetto arco temporale, di eseguire i

controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti successivamente all'erogazione dei benefici.

2. L'avvio del procedimento viene comunicato agli studenti tramite la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'EDISU Piemonte (www.edisu.piemonte.it) di un avviso di "Avvio del procedimento" che è regolamentato da un apposito atto con elenco dei nominativi di tutti gli studenti che saranno oggetto del controllo.
3. L'iter procedurale può essere seguito da ogni singolo studente sulla propria pagina personale dello sportello on line, alla voce "i miei accertamenti". Le fasi che lo studente può visualizzare sul proprio sportello on line sono:
 - a. "non ancora accertato";
 - b. "in fase di accertamento"

Gli esiti dell'accertamento possono essere:

- a. "conforme"
 - b. "difforme"
4. Edisu Piemonte garantisce che i controlli vengono effettuati nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente in materia, per i casi di particolare complessità dei procedimenti amministrativi (DPCM 143 del 16.07.2010 s.m.i.).
 5. Gli studenti con esito "difforme" ricevono dall'Ufficio Accertamenti una raccomandata nella quale viene spiegata in forma sintetica la non conformità e viene comunicato l'ufficio competente, dove sono depositati gli atti, il responsabile del procedimento. Inoltre viene concesso un periodo di 30 giorni per prendere visione degli atti ed eventualmente presentare memorie scritte.
 6. Scaduti i termini per la presentazione delle memorie, l'Ufficio Accertamenti Economici redige un atto apposito con il quale vengono resi noti gli studenti oggetto di revoca o rideterminazione dell'importo di borsa di studio e ai quali viene comminata la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 68/2012.
 7. L'attività di notificazione degli atti di revoca dei benefici e delle applicazioni delle sanzioni amministrative deve svolgersi secondo modalità che ne garantiscano la PIENA conoscenza ai destinatari. L'Ufficio è tenuto altresì a comunicare a ciascuno studente oggetto di revoca la medesima a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno trasmessa all'indirizzo di residenza comunicato. Contestualmente l'Ufficio Accertamenti Economici dovrà dare pubblicazione generale dell'avviso dell'atto amministrativo di revoca sul sito istituzionale dell'ENTE (n. determinazione, data e oggetto), oltre che per il dettaglio sul profilo personale dello sportello on line dello studente interessato, allegando, in tal caso, la relativa determinazione.
 8. Scaduti i termini per presentare ricorso avverso il provvedimento di revoca e sanzione (60gg. per ricorso al TAR e 120 gg. per Ricorso Straordinario al CdS), l'Ufficio trasmette i dati degli studenti oggetto di revoca agli Atenei.

9. Successivamente l'Ufficio è tenuto a trasmettere i medesimi dati alla Procura della Repubblica per notizia di reato.

Art. 4

Fonti di acquisizione dei dati

L'Ufficio Accertamenti Economici acquisisce i dati sulla situazione economico patrimoniale del nucleo familiare dello studente direttamente dall'Anagrafe dei Comuni e quando diverrà disponibile dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

Tali acquisizioni si rendono necessarie per verificare i seguenti dati:

- esatta composizione del Nucleo Familiare così come definito ai fini ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) / ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario), ISEE per prestazioni per il diritto allo studio Universitario, ISEE Parificato;
- corrispondenza tra redditi dichiarati e redditi risultanti nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate (SIATEL);
- corrispondenza tra patrimonio immobiliare dichiarato e quello presente nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate, già Agenzia del Territorio (SISTER);
- ogni altro dato ritenuto funzionale per l'accertamento dei dati sopra evidenziati.

I dati così acquisiti vengono utilizzati per effettuare un ricalcolo dell'attestato ISEE/ISEEU, ISEE Universitario, ISEE Parificato al fine di determinare un valore ISEE/ISEEU, ISEE per prestazioni per il diritto allo studio Universitario, ISEE Parificato finale che viene confrontato con quanto autocertificato dallo studente in fase di richiesta borsa di studio.

Art. 5

Irregolarità ed omissioni NON influenti sul beneficio

Nel caso in cui dal ricalcolo effettuato dall'Ufficio Accertamenti Economici, i dati autocertificati dallo studente risultino corretti o anche in presenza di lievi irregolarità e/o omissioni che, però, non comportino variazioni di fascia né di decadenza dal beneficio, è prevista l'archiviazione d'ufficio della pratica senza alcuna conseguenza nei confronti dello studente beneficiario. Tale comportamento è dettato dal fatto che l'art. 30, comma 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 specifica che la sanzione si applica "nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate".

Entrambe le previsioni normative puniscono non già l'autocertificazione non corrispondente al vero in sé, ma l'autocertificazione non corrispondente al vero alla quale consegue l'indebita fruizione della prestazione sociale agevolata (PSA).

Art. 6

Irregolarità ed omissioni influenti sul beneficio

1. Se i dati corretti, rilevati dalle banche dati e/o da documentazione già in possesso o richiesta allo studente o agli enti certificatori, sono incidenti sul beneficio in base all'ISEE/ISEEU ISPE/ISPEU ricalcolata d'ufficio, si procede alla revoca della borsa di studio ed eventuali altri benefici erogati nel medesimo anno accademico e alle applicazioni delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 68/2012 art. 10 comma 3.
2. Qualora lo studente abbia negli anni successivi percepito altri benefici, il medesimo DECADE da TUTTI i benefici. Per ulteriori benefici s'intendono TUTTI i benefici erogati da EDISU Piemonte.
3. Viene, altresì, revocata la borsa di studio agli studenti iscritti ai primi anni per i quali, a seguito dell'accertamento economico, sia stato riscontrato un valore di ISEE/ISEEU superiore a quanto dichiarato nonché superiore alla soglia limite ISEE/ISEEU che, per l'anno di riferimento, discrimina i vincitori dagli idonei. Lo studente viene ricollocato in graduatoria in considerazione del valore accertato dall'Ufficio.
4. Di ogni pratica con irregolarità od omissioni influenti sul beneficio viene costituito un fascicolo cartaceo con tutta la documentazione di riferimento che viene conservata cartacea presso l'Ufficio Accertamenti Economici nel pieno rispetto della privacy.

Art. 7

Determinazione degli importi da restituire

1. Revoche dell'intero importo di borsa, ovvero lo studente ha superato il limite massimo di ISEE e/o ISPEU consentito dal bando di concorso, ovvero non soddisfa entrambi i requisiti di reddito e residenza esterna dall'unità abitativa della famiglia di origine per rientrare nello *status* di studente indipendente; in questi casi allo studente vengono comminate le sanzioni amministrative previste dall'art.2 capitolo 2 del presente regolamento; lo studente decade altresì dal beneficio con conseguente perdita ad ottenere ulteriori benefici, nonché con comunicazione alla Procura della Repubblica per notizia di reato.
2. Rideterminazione dell'importo di borsa di studio, ovvero lo studente deve restituire la differenza tra l'importo di borsa di studio pieno che ha percepito, con quello di importo ridotto, effettivamente spettante. In questo caso allo studente vengono comminate le sanzioni amministrative previste dall'art.2 capitolo 2 del presente regolamento; lo studente decade altresì dal beneficio con conseguente perdita ad ottenere ulteriori benefici, nonché con comunicazione alla Procura della Repubblica per notizia di reato.

3. Per la restituzione degli importi di borsa di studio EDISU Piemonte NON prevede in nessun caso la rateizzazione dell'importo.

CAPITOLO II SANZIONI

Art. 1

Oggetto e riferimento normativo

1. Il presente capitolo regola gli importi delle sanzioni amministrative, le procedure di accertamento e di notifica delle sanzioni conseguenti alle difformità influenti sul beneficio emerse dalla verifica delle dichiarazioni sostitutive della condizione economica-patrimoniale, il contraddittorio con i soggetti interessati, i tempi e le modalità di pagamento.
2. Le sanzioni amministrative sono accertate e comminate in applicazione dell'art. 10 del D.Lgs. 68/2012, ovvero ai sensi del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 2

Sanzioni comminate e rateizzazioni

1. L'art. 10 del D.Lgs. 68/2012 prevede che "Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38 comma 3 del decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato."
2. La sanzione amministrativa comminata in applicazione dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 68/2012 ammonta al TRIPLO dell'importo indebitamente percepito.

3. La sanzione amministrativa comminata in applicazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è articolata, in misura proporzionale al vantaggio economico conseguito e l'importo non può superare il triplo del beneficio conseguito calcolato secondo la formula che segue:

$$\text{SANZIONE COMMINATA} = \frac{\text{VALORE ISEE ACCERTATO} * \text{IMPORTO MINIMO DELLA SANZIONE APPLICABILE ALLA TIPOLOGIA STUDENTE}}{\text{VALORE ISEE DICHIARATO}}$$

I diversi scaglioni della sanzione si differenziano in base all'importo di beneficio percepito:

- ✓ Importo di borsa pieno, ovvero valore ISEE ≤ 2/3 limite di riferimento;
- ✓ importo di borsa ridotto, ovvero valore ISEE > 2/3 limite di riferimento.

Alla tipologia di borsa di studio erogata:

- ✓ in sede
- ✓ pendolare
- ✓ fuori sede

L'importo massimo della sanzione irrogabile NON può superare il valore massimo indicato nello scaglione di appartenenza.

L'importo della sanzione viene arrotondato per difetto all'unità (es. € 522,73 → € 522,00).

TIPOLOGIA STUDENTE	SANZIONE
	MINIMO - MASSIMO
1 studenti in sede importo ridotto	€ 500 - € 1.250
2 studente in sede importo pieno	€ 1.251 - € 2.000
3 studente pendolare importo ridotto	€ 2.001 - € 2.750
4 studente pendolare importo pieno	€ 2.751 - € 3.500
5 studente fuori sede importo ridotto	€ 3.501 - € 4.250
6 studente fuori sede importo pieno	€ 4.251 - € 5.000

Esempio 1 di sanzione:

Studente in sede con importo pieno di borsa di studio a.a. 2013-2014. Borsa percepita € 2.100,00

ISEE dichiarato € 10.000

ISEE Accertato € 22.000

Calcolo sanzione : ISEE Accertato * scaglione appartenenza (€ 1.251)/ISEE dichiarato

Sanzione = 22.000 * 1.251 / 10.000

Sanzione = € 2.752,20 → si considera € 2.000 in quanto il valore massimo dello scaglione è € 2.000

Esempio 2 di sanzione:

Studente fuori sede con importo pieno di borsa di studio a.a. 2013-2014. Borsa percepita € 5.053,00

ISEE dichiarato € 6.500

ISEE Accertato € 16.000

Calcolo sanzione : ISEE Accertato * scaglione appartenenza (€ 4.251)/ISEE dichiarato

Sanzione = $16.000 * 4.251 / 6.500$

Sanzione = € 10.464,00 → si considera € 5.000 in quanto il valore massimo dello scaglione è € 5.000

4. Per gli studenti iscritti a tempo parziale (Part-time), vista la natura degli importi ridotti, la sanzione amministrativa prevista dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica nel minimo della penalità, ovvero **€ 500,00**.
5. Per gli studenti oggetto di revoca di solo servizio abitativo l'importo della sanzione amministrativa prevista dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica nel minimo della penalità, ovvero **€ 500,00**.
7. Tale sanzione amministrativa viene comminata altresì agli studenti che siano stati oggetto di revoca di borsa di studio e/o servizio abitativo da parte dell'Ufficio Revoche e il cui accertamento economico abbia esito difforme. Gli studenti che abbiano rinunciato ad un beneficio NON saranno soggetti ad alcuna sanzione amministrativa.
8. Le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 68/2012 art. 10 comma 3 e D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono altresì previste per gli studenti per i quali sia accertata una difformità economica e già oggetto di revoca per qualsivoglia motivo negli a.a. precedenti.
9. Ai sensi del D.Lgs. 68/2012 NON è previsto il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica di revoca e sanzione, la sanzione amministrativa comminata deve essere pagata in *toto*.
10. Ai sensi del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 la sanzione amministrativa irrogata può essere pagata in misura ridotta di un terzo ai sensi della L. 689/81, improrogabilmente entro 60 giorni dalla data di notifica.
11. La sanzione amministrativa comminata è rateizzabile, su richiesta esplicita dell'interessato, fino ad un massimo di 24 rate mensili per importi dovuti fino ad € 4.000,00, con possibilità di innalzare il numero di rate fino a 36, esclusivamente per importi superiori ad € 4.000,00.
12. La rateizzazione viene concessa d'ufficio a tutti gli studenti che ne fanno richiesta, senza dover produrre specifica documentazione atta a dimostrarne la reale necessità.

13. Non sono previsti casi di esclusione dall'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi del D.Lgs. 68/2012 art. 10 comma 3.

CAPITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1

Trattamento dei dati personali

In tutte le pratiche necessarie per lo svolgimento dell'accertamento è garantito il trattamento dei dati secondo le disposizioni del "Codice in materia di protezione dei dati" (D.lgs. n.196 del 30/06/2003) e secondo le disposizioni della "legge sulla trasparenza e sul diritto di accesso ai documenti" (Legge 241/1990).

Art. 2

Modifiche delle linee guida

Eventuali modifiche e/o integrazioni alle presenti linee guida potranno essere apportate con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

Abrogazione di norme

Il presente sostituisce ogni precedente e diversa disposizione Amministrativa in materia di accertamenti economici disposti da EDISU Piemonte.